

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CCNI 12.2.2009

L'anno 2009, il giorno 15 del mese di aprile, in Roma presso il MIUR, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti della delegazione sindacale, firmatari del CCNI, ritenuta la necessità di integrare le disposizioni contenute nel CCNI in materia di mobilità, sottoscritto in data 12.2.2009, con riguardo al trattamento del personale docente, educativo ed ATA perdente posto per l'a.s. 2009/10.

PREMESSO CHE

- ✓ il C.C.N.I. sopracitato, al titolo I, art. 1, comma 4, prevede che le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, all'atto della informativa sugli organici per l'a.s. 2009/10 per verificare le ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti dai provvedimenti attuativi, di recente emanazione, della legge 133/08 e per gestire il soprannumero e l'esubero del personale docente ed ATA interessato, al fine di ricercare le opportune forme di tutela in fase di mobilità e di utilizzazione
- ✓ il comparto della scuola, per effetto dei diversi provvedimenti attuativi dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 4 della legge 1° settembre 2008, n. 137, è oggetto di modifiche ordinamentali ed è coinvolto in consistenti riduzioni di organico;
- ✓ per gli effetti dell'insieme dei suddetti provvedimenti, ed in particolare per effetto del Decreto Interministeriale sulla definizione degli organici per l'a.s. 2009/10, si potrebbe determinare un significativo numero di esuberanti nel personale;
- ✓ la consistenza di tale esubero, nonostante l'incremento del numero di pensionamenti, è un dato difficilmente prevedibile, in particolare nella sua possibile distribuzione per tipologia di posto e/o classe di concorso o nel territorio, entro i tempi tecnici necessari per l'effettuazione di tutte le complesse operazioni della mobilità;
- ✓ è interesse congiunto delle parti ricercare tutte le opportune e possibili forme di tutela di questo personale;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il personale docente ed ATA, trasferito d'ufficio in quanto soprannumerario nella sede di titolarità, può presentare istanza, nei modi e nei termini fissati dal CCNI sulle utilizzazioni, intesa a permanere nella sede di precedente titolarità con l'obbligo di essere utilizzato con precedenza su posto disponibile nella stessa o in altra sede disponibile in ambito provinciale.

Art. 2 - Nel CCNI concernente la mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2010/11, il quinquennio di cui all'art. 7, comma 1, punti II) e IV) del CCNI 12.2.2009, ivi compresi tutti i riferimenti ad esso nelle tabelle allegate al contratto, è prorogato per ulteriori tre anni, tanto quanto la durata del piano di fattibilità dell'art. 64 della legge 133/08.

Art. 3 - Tutti coloro che terminano il suddetto quinquennio con le domande di mobilità per l'a.s. 2009/10 sono riammessi a partecipare alle operazioni di utilizzazione annuale del personale docente, educativo ed ATA per altri tre anni sempre alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) del CCNI sulle utilizzazioni sottoscritto il 6 giugno 2008.

Art. 4 - Tutto il personale docente soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, che dovesse risultare appartenente a classe di concorso e/o posto in esubero a livello provinciale, avrà diritto ad essere utilizzato nella ex scuola di titolarità con provvedimento di messa a disposizione qualora, in organico di fatto, non vi sia disponibilità di posti nella sua classe di concorso o posto di titolarità. Rimane ferma la possibilità di utilizzo a domanda su classe di concorso o posto affine in base al titolo di studio posseduto.

F.to l'Amministrazione

F.to Flc CGIL, CISL Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams